

**DELIBERAZIONE 3 APRILE 2014
152/2014/R/EEL**

**RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 2012 E 2013 PER IMPRESE IN
REGIME DI PEREQUAZIONE SPECIFICA AZIENDALE. RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI
DEL TIT**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 aprile 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348 e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11), e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 157/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 122/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2013, 155/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 155/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 203/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 278/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 278/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 606/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 606/2013/R/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture del 19 giugno 2012, n. 3/2012/DIEG;
- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione 199/11 (di seguito: Relazione AIR).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.2, lettera b), del TIT, dispone che, a decorrere dall'anno 2012, l'Autorità definisca e pubblichi, entro il 31 marzo di ciascun anno, le tariffe di riferimento degli esercenti aventi ad oggetto l'erogazione del servizio di distribuzione per il medesimo anno;
- il comma 7.1 TIT definisce la composizione delle tariffe di riferimento di impresa, per ciascun esercente, a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- i criteri di aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento e del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio di distribuzione sono previsti agli articoli 11 e 12 del TIT;
- i criteri di determinazione del costo riconosciuto, i criteri di allocazione dei costi alle tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, nonché le modalità di determinazione dei parametri tariffari delle tariffe $TVI(dis)_m$ sono riportati nella Relazione AIR;
- per le imprese per le quali l'Autorità ha determinato il fattore di correzione Csa relativo al meccanismo di perequazione specifica aziendale di cui all'articolo 42 del TIT 2008-2011 (di seguito: PSA) per l'anno 2010, si è tenuto conto delle stratificazioni degli incrementi patrimoniali esistenti al 31 dicembre 2003, come utilizzate ai fini della fissazione degli ammontari della medesima PSA;
- per le imprese ammesse al meccanismo di PSA, a seguito della fissazione del fattore di correzione Csa per l'anno 2010, l'Autorità provvede alla rideterminazione delle tariffe di riferimento;
- con deliberazione 157/2012/R/eel e con deliberazione 122/2013/R/eel, come successivamente modificata dalla deliberazione 203/2013/R/com, l'Autorità ha approvato le tariffe di riferimento relative agli anni 2012 e 2013;
- nel caso di 6 imprese (SET DISTRIBUZIONE S.P.A. - ID 198, AMEA S.P.A. - ID 335, A.I.M. SERVIZI A RETE S.R.L. - ID 491, AMET S.P.A. - ID 888, ATENA S.P.A. - ID 990 e IDROELETTRICA VALCANALE - ID 1906), alla data di pubblicazione della deliberazione 122/2013/R/eel, non risultava completato l'iter procedurale finalizzato alla determinazione degli ammontari di PSA;
- con deliberazione 155/2013/R/eel, l'Autorità ha rettificato il fattore Csa per l'anno 2010 relativo all'impresa IDROELETTRICA VALCANALE - ID 1906;
- con deliberazione 278/2013/R/com sono stati determinati i fattori Csa per l'anno 2010 relativi alle imprese SET DISTRIBUZIONE - ID 198 (di seguito: SET), A.I.M. SERVIZI A RETE S.R.L. - ID 491, AMET S.P.A. - ID 888 (di seguito: AMET) e ATENA S.P.A. - ID 990;
- in particolare, con riferimento a SET, l'Autorità ha deliberato provvisoriamente la tariffa di riferimento per gli anni 2012 e 2013, in attesa della determinazione del fattore Csa per l'anno 2010 di cui al precedente alinea;
- con deliberazione 606/2013/R/eel è stato determinato il fattore Csa per l'anno 2010 relativo all'impresa AMEA S.P.A. - ID 335;
- il comma 3.1 della deliberazione 157/2012/R/eel stabilisce che le imprese distributrici ammesse ai meccanismi di PSA, nel caso in cui il parametro κ_m^{cap} di cui al punto 3.10 dell'Allegato B alla Relazione AIR risulti negativo, possano presentare istanza per l'applicazione di un correttivo specifico per il calcolo degli

ammortamenti riconosciuti relativi alle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 e soggette a valutazione parametrica;

- a seguito di apposita istanza, è stato determinato e comunicato ad AMET il valore del correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni soggette a valutazione parametrica, e che tale valore risulta pari a 1,135.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle imprese AGSM DISTRIBUZIONE S.P.A. – ID 301, AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A.– ID 448, CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOCIETA' COOPERATIVA – ID 731, ACEGAS APS S.P.A. – ID 926, SECAB – ID 1051 e SELNET SRL – ID 3255 sono emersi errori materiali nelle procedure di calcolo delle tariffe di riferimento relative all'anno 2013;
- sono stati riscontrati errori materiali nel TIT ed in particolare:
 - a) nella definizione dell'elemento $R_{m,t,TRAS}$ di cui all'articolo 35 del TIT, relativo alla perequazione dei costi di trasmissione;
 - b) nella didascalia della tabella 4 del TIT, in relazione alle utenze cui deve essere applicata la tariffa denominata *MTA2*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare e provvedere all'applicazione del correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti riconosciuti relativi alle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 e soggette a valutazione parametrica per l'impresa AMET S.p.A. – ID 888;
- a seguito dell'approvazione del fattore di correzione C_{sa} per l'anno 2010, rideterminare le tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013, per le imprese SET DISTRIBUZIONE - ID 198, AMEA S.P.A. – ID 335, A.I.M. SERVIZI A RETE S.R.L. – ID 491, AMET S.P.A. – ID 888, ATENA S.P.A. – ID 990 e IDROELETTRICA VALCANALE – ID 1906;
- rettificare l'errore materiale riscontrato in relazione alle tariffe di riferimento per l'anno 2013, per le imprese AGSM DISTRIBUZIONE S.P.A. – ID 301, AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A. – ID 448, CONSORZIO ELETTRICO DI STORO SOCIETA' COOPERATIVA – 731, ACEGAS APS S.P.A. – ID 926, SECAB – ID 1051 e SELNET SRL – ID 3255;
- sanare gli errori materiali individuati nel TIT

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione di un correttivo specifico ai fini della determinazione degli ammortamenti

- 1.1 Il correttivo specifico per il calcolo degli ammortamenti riconosciuti relativi alle reti di distribuzione in media e bassa tensione entrate in esercizio fino al 31 dicembre 2007 e soggette a valutazione parametrica per l'impresa distributrice AMET S.p.A., che ha presentato istanza ai sensi delle disposizioni del comma 3.2 della deliberazione 157/2012/R/eel, è pari a 1,135.

Articolo 2

Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di cui al comma 7.1 del TIT per gli anni 2012 e 2013

- 2.1 Le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2012, riportate nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento sostituiscono le tariffe riportate nella tabella 2 del TIT relativa all'anno 2012.
- 2.2 Le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2013, riportate nella *Tabella 2* allegata al presente provvedimento sostituiscono le tariffe riportate nella tabella 2 del TIT relativa all'anno 2013.

Articolo 3

Rettifiche di errori materiali

- 3.1 Al comma 35.1 del TIT, dopo le parole “e nei punti di interconnessione di cui all'Articolo 17”, sono aggiunte le seguenti parole “, nonché dall'applicazione dell'elemento σ_3 (tras) di cui al comma 30.1, lettera c)”.
- 3.2 Nella didascalia della tabella 4 del TIT, in relazione alle utenze cui deve essere applicata la tariffa denominata MTA2, le parole “Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore a 500 kW” sono sostituite con le parole “Altre utenze in media tensione con potenza disponibile superiore a 100 kW e inferiore o uguale a 500 kW”.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.
- 4.2 L'allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/11, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4.3 Le tabelle del TIT, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni